



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE XII
Servizi Sociali e Assistenza

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. XII

Reg. Alba

25-03-2009

L'esp. del servizio
L'addetto amministrativo

[Signature]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

Annotata al Registro Generale In data 24 MAR. 2009 N. 646	OGGETTO: Servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo politico - Progetto "Famiglia Amica" - categoria ordinari. Affidamento gestione progetto alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2010
N° 44 Settore XII Data 27 febbraio 2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 1916.2
1898.67

IMP. 609/08
610/08

FUNZ. 10

SERV. 04

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilanove - giorno ventisette - del mese di febbraio - nell'ufficio del Settore XII - il Dirigente Dott. Alessandro Licitra, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 1-sexies del DL. 416/89, convertito con modificazioni, dalla L. 39/90, introdotto dall'art. 32 della L. 189/02, che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1-sexies comma 2, con DM 28.11.05, come modificato con successivo DM 27.06.07, il Ministro dell'Interno ha provveduto a:

- ⇒ stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;
- ⇒ assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto.

Visto il D.L.vo 30.05.05 n. 140, di attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, allo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale;

Rilevato che l'art. 5 del suddetto Decreto stabilisce che il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, risultante privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alle misure di accoglienza fino alla comunicazione della decisione sulla domanda di asilo;

Che l'articolo 8 del suddetto Decreto dispone particolari misure di accoglienza per persone "vulnerabili" quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;

Visto il D.L.vo 19.11.07 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il D.L.vo 28.01.08 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Visto il Decreto 22/07/08 con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto le direttive per l'accesso, da parte degli enti Locali, alla ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

Vista la nota n.471/08 del 28/07/08 con la quale la "Fondazione San Giovanni Battista" di Ragusa ha manifestato il proprio interesse alla co-progettazione della domanda di contributo per l'accoglienza, integrazione e tutela richiedenti Asilo Politico, Rifugiati e titolari di protezione umanitaria e sussidiaria per l'anno 2009/2010;

Preso atto che il Comune di Ragusa, in data 03.09.08, ha predisposto in partnership con la Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa il progetto per l'accesso al contributo per gli anni 2009/2010 per continuare a gestire la struttura di accoglienza rivolta a soggetti richiedenti asilo politico, per complessivi n. 20;

Vista la nota trasmessa in data 18/02/09 dal Ministero dell'Interno con la quale è stato comunicato che la Commissione di valutazione nell'approvare la graduatoria delle proposte presentate dagli Enti Locali per la categoria "ordinari", ha ammesso l'istanza presentata da questo Ente al riparto del Fondo Nazionale, assegnando;

- per l'anno 2009, a fronte di un costo complessivo del progetto "Famiglia Amica" di €.276.000,00, è stato assegnato un contributo di €.219.000,00 e di un cofinanziamento comunale di €.57.000,00;
- per l'anno 2010, a fronte di un costo complessivo del progetto "Famiglia Amica" di €.276.000,00, è stato assegnato un contributo di €.219.000,00 e di un cofinanziamento comunale di €.57.000,00;

Rilevato che relativamente al cofinanziamento, la parte in denaro spettante al Comune ammonta ad €.25.000,00 per ciascuno degli anni 2009/2010;

Preso atto che la "Fondazione San Giovanni Battista" da anni svolge la propria attività nel settore dell'Immigrazione ed in particolare per i richiedenti asilo e rifugiati e che ha gestito, per il Comune di Ragusa, negli anni dal 2001 al 2008, il progetto "Famiglia Amica" - Servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo politico

Considerato che il suddetto Ente possiede i requisiti statutari ed esperienziali nell'ambito dei

servizi all'immigrazione e, più in generale, alle fasce deboli della popolazione;

Rilevato che la "Fondazione San Giovanni Battista" risulta iscritta al Registro delle Associazioni a favore degli Immigrati n. A/476/2007RG istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale – Direzione Generale dell'Immigrazione;

Ritenuto opportuno, per la peculiarità del progetto, di procedere all'affidamento diretto del servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo politico di cui all'art. 5 e seguenti del D. Lgs. 140/2005, alla "Fondazione San Giovanni Battista" Onlus con sede legale a Ragusa in via Roma n.109, per il biennio 2009/2010;

Vista la legge 8 novembre 1991 n. 381;

Vista la legge 8 novembre 2000 n. 328;

Visto il D.P.C.M. del 30 marzo 2001;

Visto il D.Leg.vo 163/06;

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 "Integrazione e riprogrammazione del P.d.Z. per il riequilibrio al 31.12.09" - biennio 08/09;

Atteso che il PdZ prevede, oltre ai servizi generali, diversi interventi e servizi diretti agli anziani, ai minori, ai disabili, alle famiglie e agli immigrati;

Che relativamente all'area immigrati è previsto il "consolidamento" del servizio Io2 "Famiglia Amica" – Area Immigrazione – diretto ad immigrati rifugiati o richiedenti asilo politico – categoria "ordinari";

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicati nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Prendere atto che il Ministero dell'Interno ha finanziato, per il biennio 2009/2010, il progetto "Famiglia Amica" (Servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo politico – categoria ordinari - art. 5 e seguenti del D. Lgs. 140/05 -) con un contributo di € 219.600,00 a fronte di un costo complessivo del progetto di € 276.600,00 e di un cofinanziamento partners di € 57.000,00 - per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
- 2) Prendere atto che relativamente al cofinanziamento partners, la parte in denaro spettante al Comune ammonta ad € 25.000,00 per ciascuno degli anni 2009/2010;
- 3) Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la gestione del progetto "Famiglia Amica" - servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo politico di cui all'art. 5 e seguenti del D. Lgs. 140/05 - alla "Fondazione San Giovanni Battista" Onlus con sede legale a Ragusa in via Roma 109 - per la durata di mesi 24 e pertanto per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2010, secondo lo schema di convenzione che si allega alla presente;
- 4) Di impegnare, per l'anno 2009, alla Funz.10 Serv. 04 Int. 03, i seguenti importi
€ 219.600,00 Cap. 1916.2 – Imp. n. 608/09
€ 25.000,00 Cap. 1899.67 - Imp. n. 610/09
- 5) Riservarsi di procedere, successivamente all'approvazione del bilancio 2009, all'impegno di spesa per l'anno 2010

6) Dare atto che le suddette somme non sono prelevabili in contante
Allegato parte integrante Schema di convenzione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco e al Segretario generale, al Settore Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII

Il Dirigente del I Settore

Ragusa, li 23.03.2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 23.03.9

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 26 MAR 2009


IL MESSO COMUNALE

Salonia 1
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26 MAR 2009 al 04 APR. 2009


Ragusa 02 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE





COMUNE DI RAGUSA
Settore XII "Servizi Sociali e Assistenza"



Servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo politico – art. 5 e seguenti D.Lgs. 140/2005 . Progetto "Famiglia Amica" – Affidamento servizio alla "Fondazione San Giovanni Battista" di Ragusa per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2010

Schema convenzione

ART. 1 - Oggetto

Formano oggetto della presente convenzione la gestione del servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo politico di cui all'art. 5 e seguenti del D. Lgs. 140/2005. Il servizio viene accettato dall'Ente gestore che si impegna a definire tutte le attività ed i servizi necessari per l'accoglienza, la cura e l'integrazione dei beneficiari.

ART. 2 – Finalità

Il Servizio ha lo scopo di accogliere presso i locali di Via Carducci n.214, in una struttura residenziale denominata "Centro accoglienza Famiglia Amica", per un totale di n.20 posti letto di cui:

- ⇒ N. 2 posti per donne sole singole in stato di gravidanza
- ⇒ N. 2 posti per donne sole con minori
- ⇒ N. 16 posti per richiedenti protezione internazionale

ART. 3 – Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono i soggetti extracomunitari richiedenti asilo politico, in particolare nuclei familiari e donne sole e/o con minori a carico

ART. 4 - Modalità di organizzazione del servizio

Il Servizio oggetto della presente convenzione sarà organizzato in modo tale da garantire l'accoglienza del richiedente asilo presso la struttura di via Carducci n.214.

Ai destinatari del servizio dovranno essere garantite tutte le cure e gli accertamenti clinici, in collaborazione con l'A.U.S.L. n. 7 di Ragusa.

L'Assistente Sociale verificherà le condizioni di ogni singola persona. I minori in età scolare dovranno essere inseriti all'interno della scuola dell'obbligo. L'ente gestore metterà a disposizione degli ospiti un legale per l'assistenza necessaria alle loro richieste.

L'Ente Gestore è tenuto a comunicare il nominativo del referente del servizio ed esibire, al Responsabile amministrativo del Comune, il registro delle entrate e delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere vidimati ogni due mesi dal responsabile del progetto. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle presenze.

Il Comune garantisce tramite il Responsabile amministrativo e referente per l'ente locale del progetto, e i suoi collaboratori la tempestiva presenza e pronto intervento per quanto di propria competenza.

Resta inteso che gli interventi relativi ai beni e servizi in natura, a carico del Comune, saranno erogati ogni qualvolta richiesti dall'Ente Gestore e documentati su apposito registro.

Art. 5 - Sicurezza (D.Lgs 626/1994 e s.m.i.)

L'Ente gestore è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 626 del 19.09.94 e successive modificazioni nonché normative collegate.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente gestore è il sig. _____ (*indicare nominativo*), il quale si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività svolta e a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Dirigente Servizio Politiche Sociali. L'Ente gestore si impegna a comunicare in forma scritta, entro dieci giorni successivi alla stipula della convenzione le informazioni riferite a:

- ◇ Nominativo del Datore di Lavoro
- ◇ Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- ◇ Nominativo del Medico competente;
- ◇ Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- ◇ Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- ◇ Dotazioni di protezione individuale;
- ◇ Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

Art. 6 - Tutela della privacy

L'Ente gestore, nell'ambito della gestione del progetto è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio.

L'Ente gestore in quanto affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento.

Il sig. _____ (*indicare nominativo*), in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è nominato responsabile del trattamento dei dati.

Il predetto Responsabile opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

- ⇒ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- ⇒ è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- ⇒ consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- ⇒ provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.

⇒ L'Ente gestore, il Responsabile e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'Ente gestore dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento. A tale fine l'Ente gestore si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Art. 7 - Personale

L'Ente Gestore si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente art. 1, impiegando i seguenti operatori:

- ⇒ n. 1 - Responsabile del progetto con compiti relativi alla gestione tecnico – organizzativa
- ⇒ n. 1 - Assistente sociale
- ⇒ n. 3 - Operatori addetti all'accoglienza e la cura della persona;
- ⇒ n. 2 – volontari Servizio Civile Nazionale
- ⇒ n. _____ volontari per collaborazione attività ludiche – ricreative - sportive

Gli operatori impiegati dovranno possedere adeguata esperienza nel settore e specifica qualifica professionale.

L'ente gestore si impegna al rispetto delle norme sui contratti di lavoro e si assume l'onere della copertura assicurativa per rischi derivanti da infortuni relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura.

L'ente gestore si obbliga a comunicare al Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa ogni sostituzione di personale effettuata, entro il 3° giorno successivo, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 8 - Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo il modello e le modalità indicate dal Servizio Centrale.

Alla rendicontazione è accompagnata una relazione contenente le attività espletate, tempi e ulteriore notizia idonea a fornire altre utili specificazioni.

Art. 9 – Durata

La presente convenzione riguardante l'espletamento del progetto "Famiglia Amica", avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi - dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

Art. 10 – Importo

Il Comune di Ragusa si obbliga, nel biennio 2009/2010, a corrispondere all'Ente Gestore per l'attività oggetto del presente atto e per la gestione di 17 posti in accoglienza l'importo di €439.200,00 quale contributo del Ministero dell'Interno e l'importo di €50.000,00 quale cofinanziamento in denaro del Comune di Ragusa.

Art. 11 - Modalità di pagamento

Il Comune di Ragusa corrisponderà, nel biennio 2009/2010, all'Ente gestore la somma complessiva massima presunta di €489.200,00 - compresa IVA se dovuta, in sei tranches:

- ⇒ 1^a - €70.000,00 (pari a circa il 30% del costo del servizio - 1^a annualità) dopo la stipula della presente convenzione;
- ⇒ 2^a - €120.000,00 (pari a circa il 50% del costo del servizio - 1^a annualità) previa esibizione di rendiconto della prima tranche;
- ⇒ 3^a - €54.600,00 (pari a circa il 20% del costo del servizio - 1^a annualità) a rendicontazione finale di tutte le attività e dei servizi svolti nell'anno 2009;
- ⇒ 4^a - €70.000,00 (pari a circa il 30% del costo della 2^a annualità) entro il 1° trimestre 2010;
- ⇒ 5^a - €120.000,00 (pari a circa il 50% del costo del servizio - 2^a annualità) previa esibizione di rendiconto della quarta tranche;
- ⇒ 6^a - €54.600,00 (pari a circa il 20% del costo del servizio - 2^a annualità) a rendicontazione finale di tutte le attività e dei servizi svolti nell'anno 2010.

Il legale rappresentante dell'Ente gestore si obbliga a far pervenire, al Comune di Ragusa, entro le scadenze previste, apposita rendicontazione analitica delle spese sostenute.

Le liquidazioni di cui sopra sono subordinate alla disponibilità finanziaria ed ai trasferimenti dei fondi da parte del Ministero dell'Interno – direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo.

Art. 12 – Controlli

Il Responsabile Amministrativo del Comune può svolgere in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi della presente convenzione da parte dell'Ente Gestore.

Art. 13 - Obblighi dell'ente gestore

L'Ente gestore si obbliga ad eseguire quanto indicato nei precedenti articoli, nel pieno rispetto e in esecuzione di quanto prescritto nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno e alle sue possibili varianti decise dal Comune.

L'Ente gestore si impegna a rispettare per gli operatori impiegati nel servizio i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed altre disposizioni ed adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Per il trattamento di fine rapporto, ove previsto, il contraente si impegna ad accantonare i ratei mensili dovuti ai dipendenti con garanzia di idonea fidejussione e con beneficio di riscossione in favore del Comune, al fine di assicurare l'effettiva corresponsione delle spettanze ai lavoratori.

Nel caso di inottemperanza ai superiori obblighi l'Amministrazione comunale, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo avere accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

Il contraente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della risposta.

Art. 14 – Prescrizioni

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico e di qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate.

L'Ente gestore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente

convenzione, siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività.

L'Ente gestore vigilerà sullo svolgimento delle azioni progettuali, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fornitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune. Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che il servizio vuole raggiungere.

L'Ente gestore garantisce la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'Ente gestore garantisce:

- ✓ la copertura assicurativa dei volontari impiegati nel servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni responsabilità.
- ✓ il rispetto della normativa relativa alla gestione dei tirocini formativi e delle borse di lavoro, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito alle coperture previdenziali, ove richieste, e assicurative dei soggetti destinatari del servizio.

L'Ente gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocate durante lo svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune e con esonero del Comune da ogni responsabilità.

L'Ente gestore si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale di qualsiasi operazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

Art. 15 - Recesso della convenzione

Il Comune di Ragusa si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'aggiudicatario, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti.

In tali casi il Comune procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo raccomandata A.R.

Il contraente potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 16 - Sanzioni

In caso di singole inadempienze che non diano luogo a risoluzioni, cioè consistenti in prestazioni rese con modalità diverse da quelle prescritte, o comunque non confacenti con le finalità istitutive del servizio, l'Amministrazione Comunale applicherà, previa contestazione, sanzioni pecuniarie che possono oscillare (per ciascuna inadempienza) da € 100,00 a € 1.000,00.

Se l'inadempienza comporta un qualunque danno economico, il partner interessato sarà sottoposto al pagamento di una penalità pari al costo del danno prodotto aumentato del 50%.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle norme del C.C. che regolano la materia. L'Ente Gestore è tenuto o comunque all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti,

Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto.

Art. 18 - Spese contrattuali e obbligo di cauzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'Ente gestore in quanto Onlus, non è obbligata al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 460/97

Art. 19 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Ragusa.

Art. 20) Allegati

Forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione il progetto "Famiglia Amica".

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti.

Per la Fondazione S. G. Battista
Il Legale rappresentante, Sac. Carmelo Tidona

Per il Comune di Ragusa
Il Dirigente del Settore XII, dr. Alessandro Licitra